

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

16.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme per l'utilizzazione programmata delle terre agricole abbandonate (1670)	
PISONI ed altri: Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (677);	
BAMBI ed altri: Nuove norme in materia di terre incolte (901)	125
PRESIDENTE	125, 127, 129
BAMBI	128
BARDELLI	127, 129
COMPAGNA	128
ORLANDO	128
SALVATORE, <i>Relatore</i>	126, 127
SPONZIELLO	127
VALENSISE	129
ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste</i>	129

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'utilizzazione programmata delle terre agricole abbandonate (1670); e delle proposte di legge Pisoni ed altri: Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (677); Bambi ed altri: Nuove norme in materia di terre incolte (901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per l'utilizzazione delle terre agricole abbandonate »; e delle proposte di legge Pisoni, Bardelli, Salvatore, Di Giesi, Orlando: « Trasferimento delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate »; Bambi, Zuech, Pellizzari, Carlotto, Cavigliasso Paola, Zambon, Stella, Campagnoli, Silvestri, Mora, Meneghetti, Urso Salvatore, Marabini: « Nuove norme in materia di terre incolte ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 21 settembre 1977, a seguito dell'abbinamento del disegno di legge governativo, la Commissione decise a maggioranza di rinviare nuovamente l'esame dei progetti di legge al Comitato ristretto per la riconferma o eventuale modifica del testo unificato già predisposto.

La seduta comincia alle 11,35.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1977

Invito il relatore, onorevole Salvatore, a riferire sullo stato dei lavori del Comitato ristretto.

SALVATORE, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto stiamo proficuamente lavorando e, trattandosi di temi che hanno una notevole rilevanza sociale e grossi significati politici, naturalmente la strada non è piana. Ci sono preoccupazioni — non direi contrasti — e sottolineature di diverso segno che devono trovare il loro contemporaneo.

È noto che il Comitato ristretto ha elaborato un testo: il gruppo della democrazia cristiana ha ritenuto, senza sconvolgere il senso e il significato del lavoro compiuto, di introdurre alcune precisazioni ed ha creduto opportuno recepire, per ragioni che mi sembrano valide, una ipotesi contenuta nel testo del disegno di legge.

Si è voluta aggiungere alle ragioni proprie del provvedimento, così come configurato dal comitato ristretto, una motivazione diversa e apprezzabile, al fine di consentire organici interventi pubblici in rapporto agli interventi che, con altri provvedimenti — mi riferisco al «quadrifoglio» — potranno essere attuati.

Questa è la novità che viene introdotta e che si inserisce senza modificare la sostanza del provvedimento, poiché insieme a tale ipotesi viene mantenuto il concetto dell'intervento di carattere stimolante sul proprietario assenteista, anche per i terreni che rappresentano una fascia diversa da quella costituita da terreni del tutto abbandonati, cioè quella dei terreni non sufficientemente coltivati.

Per un'esigenza di maggiore precisione, mi permetterei di leggere queste proposte, al fine di verificare se la Commissione condivide la mia opinione che è quella che queste innovazioni si inseriscono correttamente nella filosofia generale del provvedimento.

L'articolo 1 suonerebbe in questi termini: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge, la utilizzazione delle terre incolte e abbandonate per il loro recupero produttivo, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente».

L'articolo 2 definisce le caratteristiche delle terre incolte e abbandonate che forse, nel momento in cui saremo chiamati a

limare questo provvedimento, dovremmo indicare meglio facendo riferimento al vocabolario della lingua italiana per la definizione esatta di terra incolta. Comunque, esso dovrebbe essere del seguente tenore: «Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si considerano abbandonate le terre che, potendo essere coltivate, non siano state destinate ad utilizzazione colturale da almeno un biennio. Sono escluse dall'applicazione della presente legge: a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente; b) le dipendenze e pertinenze — questo concetto è già inserito in un altro articolo — di case effettivamente impiegate per abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi annessi; i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative; le cave, nonché gli altri terreni adibiti a specifiche e comprovate destinazioni economicamente rilevanti; le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati; c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti od organi competenti». Quest'ultima norma era presente anche nel precedente testo.

L'articolo 3 dà una definizione delle zone incolte e abbandonate: «Ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, provvede, annualmente a determinare le singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per fini di cui al precedente articolo 1.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse, può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate a norma del primo comma, le regioni provvedono altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione colturale, agricola e forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando per quanto compatibili, i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 ovvero, nelle zone di cui

alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti da tale legge.

I piani aziendali o interaziendali debbono essere elaborati con riferimento ad una superficie utilizzata non inferiore a 3 ettari ».

Si tratta di un nuovo concetto che per ragioni di più largo interesse pubblico il Governo chiede che sia inserito nel provvedimento.

L'articolo 3-bis ricollega questa novità nell'alveo deliberato del primitivo testo elaborato dal Comitato ristretto nel senso che definisce a questo punto i terreni incolti: « Ai fini della presente legge sono altresì considerati incolti i terreni non compresi nelle zone di cui al precedente articolo 3 - è un'ipotesi completamente diversa in quanto sono previsti anche i terreni che si trovano in stato di abbandono - non sufficientemente coltivati costituenti unità aziendali poderali o comunque a colture estensive, di una superficie non inferiore a ettari 3, le cui produzioni unitarie, medie, lorde vendibili del triennio precedente, salvo casi di forza maggiore derivanti da calamità naturali, non abbiano raggiunto il 30 per cento - è questa la proposta innovativa su cui si aprirà al momento opportuno il dibattito - delle produzioni ordinarie conseguite nello stesso periodo dalle aziende aventi le stesse caratteristiche catastali e ricadenti nella stessa zona censuaria.

Gli elementi di separazione, di cui al precedente comma, saranno definiti, per zone omogenee o per colture, tenuto conto delle condizioni ambientali e strutturali pedologiche e delle generali condizioni agroeconomico-produttive a cura delle commissioni provinciali di cui alle leggi n. 567, 816 e 11 ».

Poi il provvedimento continua nelle forme che abbiamo già esaminato per le quali credo di non dover dare ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha dunque avanzato la proposta di rimettere alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere il nuovo testo elaborato: prego i colleghi di esprimere la loro opinione su questo punto.

SPONZIELLO. La proposta formulata dal relatore non rispecchia il pensiero di tutto il Comitato ristretto: comunque, si può consentire con quanto dello dall'ono-

revole Salvatore, salvo le perplessità sollevate dall'articolo 3-bis che ci ha letto poco anzi, e salvo, com'è ovvio, il diritto di ogni singolo componente la Commissione di esprimere il proprio particolareggiato pensiero nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Questo senz'altro: del resto, anche il gruppo democristiano ha delle opinioni leggermente discordanti, che saranno rappresentate quando torneremo ad esaminare il provvedimento di legge.

SALVATORE, Relatore. Vorrei far presente che solo per non costringere la Commissione ad una lunga attesa il comitato ristretto si è limitato a recepire le modifiche di cui ho detto, senza soffermarsi ad esaminarle nei particolari. Si è pertanto ritenuto opportuno accogliere intanto ciò che era abbastanza coerente con il lavoro svolto finora, salvo il diritto di ciascun componente la Commissione a ridiscutere tutto il provvedimento di legge, arricchito anzi dai pareri delle Commissioni competenti. Poiché basta un parere contrario della I Commissione affari costituzionali ad orientare diversamente le nostre decisioni, ritengo sia più opportuno esaminare il testo quando i vari pareri saranno acquisiti, in modo da giungere poi speditamente a delle conclusioni.

BARDELLI. Il gruppo comunista accoglie la proposta del relatore di inserire nel testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto le modifiche suggerite dal gruppo democratico cristiano - il Governo si pronuncerà poi in merito - e di trasmettere il testo così emendato alle Commissioni incaricate di esprimere il parere. Desidero comunque pregare il Presidente di sollecitare la I Commissione affari costituzionali perché si pronunci entro i termini previsti dal regolamento, affinché si possa poi al più presto iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno, per portare a termine la discussione sulle linee generali e dar quindi modo ai vari gruppi di presentare gli eventuali emendamenti da apportare al testo.

Senza entrare nel merito delle modifiche proposte dal gruppo democratico cristiano, devo dire che noi le consideriamo come una base di confronto, che può anche portare, con la buona volontà da parte di tutti, ad un'intesa; preannunziamo tuttavia alcune riserve di merito, che avremo modo

di esplicitare come emendamenti quando passeremo all'esame dell'articolato. Tali riserve si riferiscono in particolare al parametro a suo tempo fissato per definire come sufficientemente coltivato un terreno, la cui misura percentuale è stata ridotta dal 40 al 30 per cento (e su questo punto pensiamo che si dovrà tornare a discutere) e alla formulazione dell'articolo concernente l'individuazione delle zone di esteso abbandono.

A quest'ultimo proposito, non siamo contrari al concetto in sé, ma vorremmo avere la piena garanzia — una certa sicurezza è stata data tramite l'aggiunta dell'articolo 3-bis — che anche i terreni incolti che non rientrano nelle zone di esteso abbandono possono essere concessi e messi a coltura.

Riteniamo, inoltre, che può anche essere presa in considerazione l'ipotesi di affidare alle commissioni tecniche provinciali per l'equo canone il compito di individuare le zone di esteso abbandono, come vengono chiamate, tenendo però presente un fatto: cioè che queste commissioni non sono rappresentative di tutte le categorie interessate all'applicazione della legge; al loro interno, infatti, non sono rappresentati i braccianti, i lavoratori indipendenti, che sono, insieme ai coltivatori diretti, i più interessati a chiedere la concessione delle terre abbandonate o incolte. Anche questo punto, quindi, dovrà essere oggetto di più attenta riflessione. Nel ribadire, infine, la nostra adesione alla proposta del relatore, ci auguriamo che senza ulteriori indugi, una volta acquisiti i pareri, si possa giungere all'approvazione del testo in discussione.

BAMBI. Il gruppo democratico cristiano ha cercato anche in quest'occasione, come del resto ha sempre fatto, di dare il proprio contributo per rimuovere i motivi di preoccupazione che erano stati manifestati a proposito di questo provvedimento, in particolare per quanto riguarda la definizione dei terreni insufficientemente coltivati. Riteniamo, infatti — come abbiamo sempre sostenuto — che sia necessario recuperare tutti i terreni in grado di ospitare un'attività agricola, indipendentemente dal fatto che sono situati nelle zone di maggiore o minore abbandono anche se abbiamo incontrato difficoltà di carattere tecnico nel definire il meccanismo per poter individuare i terreni che presentano caratteristiche di insufficienza di coltiva-

zione. Il nostro approfondimento deve essere inteso come uno sforzo che abbiamo compiuto al fine di risolvere problemi di questo genere. È indubbio che nel procedere si debba usare la massima attenzione ed avere riferimenti diretti e precisi per non creare motivi di conflittualità all'interno delle campagne. Lo sforzo compiuto può essere un contributo utile ed interessante e non è escluso che possano esservi ancora altri arricchimenti che meglio sostanzino la proposta senza che ciò possa essere di pretesto per sollevare eccezioni formali.

Condividiamo la proposta del relatore per un rinvio alla Commissione affari costituzionali e teniamo a ribadire che né in questa né in altre occasioni mai c'è stata l'intenzione di voler ritardare l'iter legislativo di questo provvedimento.

Ogni provvedimento ha, indubbiamente, una sua filosofia e per quanto riguarda quello al nostro esame il gruppo democristiano vuole attenersi a quella, che non esclude il discorso della utilizzazione dei terreni che sono situati fuori delle zone di grande abbandono. Nel momento in cui si parla del recupero di terreni dobbiamo essere molto precisi: è quello che noi abbiamo cercato di fare e non credo che ciò possa significare una inutile perdita di tempo.

Concludo auspicando che la legge, quanto prima, torni in Commissione per essere definitivamente approvata nell'interesse del paese e di quanti, seriamente e con criterio, si dedicano all'agricoltura.

ORLANDO. Quale membro del Comitato ristretto desidero esprimere il mio personale compiacimento per l'abbinamento dei due concetti fondamentali che hanno guidato i lavori del comitato. Sono, altresì, soddisfatto della proposta del relatore di rinviare la discussione al momento in cui sarà pervenuto il parere delle Commissioni competenti. È indubbio che in quel momento la discussione potrà ulteriormente arricchirsi e a tal fine non mancherà il nostro apporto. Finora, ci siamo sforzati, fermamente e con impegno, a sostituire criteri soggettivi ed arbitrari con criteri obiettivi nella convinzione che il diritto sia certezza.

Mi sia consentita una breve osservazione su alcuni punti che, a mio avviso, meritano un maggiore arricchimento in fase di discussione; uno di questi è la con-

statazione relativa al mancato raccordo fra questo provvedimento e la legge n. 153. Un altro punto sul quale desidero soffermarmi è quello relativo alla definizione della percentuale che presenta anch'esso elementi di arbitrarietà. Infatti, essa non è definita, ma è variabile con l'ordinamento produttivo. Sono punti sui quali la Commissione sarà opportuno che, in sede di discussione, mediti attentamente.

COMPAGNA. Il mio giudizio in merito alla nuova formulazione degli articoli ora illustrati è senz'altro positivo perché questi ultimi risultano notevolmente migliorati. Concordo con la proposta del relatore di aggiornare la discussione al momento in cui avremo acquisito i pareri e mi auguro che essa risulti notevolmente sveltita dai miglioramenti apportati.

BARDELLI. Non mi sembra si sia fatta menzione della percentuale del 30 per cento riferita ai carichi zootecnici che, invece, era presente nell'altro testo: se è una dimenticanza sarà bene aggiungerla.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Bardelli, si tratta solo di una dimenticanza.

VALENSISE. Dopo la lunga riunione di ieri sera del comitato ristretto, devo dichiarare di essere di parere profondamente diverso da quello espresso dall'onorevole Orlando.

A mio avviso i proponenti l'articolo 3-bis non hanno compiuto una sintesi ma, aggiungendo nel novero dei terreni incolti anche quelli non sufficientemente coltivati hanno favorito una nuova impostazione del provvedimento.

Quanto stabilito nell'articolo 3-bis concerne una fascia di interessi profondamente diversa da quelli in precedenza considerati.

Con tali modificazioni si è voluto soltanto creare uno strumento discriminatorio di dubbia costituzionalità, che sancisce la assurda situazione dell'esclusione delle colture dei terreni inferiori ai tre ettari, che sono il malanno più grosso della nostra agricoltura, se è vero che le aziende polverizzate sono quelle in cui l'abbandono è più diffuso.

PRESIDENTE. Nell'articolo si fa riferimento alle colture estensive.

VALENSISE. Ritengo inaccettabile quanto proposto nell'articolo 3-bis e mi riservo di svolgere più ampiamente le considerazioni in contrasto.

Devo registrare, sul terreno politico, per la fortuna del Governo, una sorta di compromesso ai danni degli scopi che la legge dovrebbe prefiggersi e ai danni della agricoltura italiana.

Il provvedimento al nostro esame rischia di diventare una legge non operante, uno strumento di lotta politica e di conflittualità nelle campagne.

Aderisco alla proposta del relatore sperando che da essa si possa trarre un orientamento meno equivoco per il lavoro della nostra Commissione circa il disposto dell'articolo 3-bis.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Desidero esprimere l'apprezzamento del Governo per lo sforzo compiuto al fine di migliorare ulteriormente il testo.

Mi riservo di esprimere il parere del Governo sul provvedimento al momento in cui la Commissione avrà concluso la discussione generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il testo del Comitato ristretto verrà inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione giustizia.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO